



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 29 settembre 2020

DETERMINAZIONE N. 214/PRO: REGOLAMENTO ARBITRALE - MODIFICA TERMINI.

ricordato che il Consiglio camerale, con deliberazione n. 9/C/2017, ha approvato il nuovo Regolamento di Arbitrato amministrato e che con la deliberazione n. 62/GC/2017 è stato approvato il Tariffario della Camera Arbitrale Brescia, e che tali provvedimenti sono stati adottati al fine di conseguire la maggiore economicità della gestione del Servizio di Arbitrato;

ricordato che il Regolamento di Arbitrato vigente prevede all'art. 13 rubricato "Termini" che *"I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale sono perentori, salvo che siano espressamente previsti come ordinatori. 2. I termini fissati possono a richiesta delle parti essere prorogati prima della scadenza rispettivamente dal Consiglio arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale arbitrale, solo per giustificati motivi o su richiesta concorde delle parti. 3. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al Tribunale Arbitrale di essere rimessa nei termini. 4. Il giorno che funge da dies a quo per la decorrenza di un termine non si considera nel computo. Se il termine scade di sabato o di domenica è prorogato al giorno successivo non festivo. 5. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto compresi, salvo diversa indicazione concorde delle parti espressa al momento del deposito degli atti introduttivi ovvero successivamente con motivata istanza al Tribunale Arbitrale."*;

ritenuto opportuno, per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, integrare la disposizione relativa ai termini di cui all'art. 13 Reg. Arb. ribadendo il principio di perentorietà di cui al comma 1 e inserendo un principio di tempestività degli atti procedimentali, con allineamento di tutti i termini non altrimenti specificati nel termine unico e generale di 30 giorni dalla data di invio della richiesta da parte della Segreteria all'Autorità competente a decidere;

considerata quindi idonea, alla luce delle finalità specificate, inserire un comma 2 all'art. 13 Reg. Arb., come di seguito: *"Per garantire la tempestività della procedura, tutti gli adempimenti previsti nel presente Regolamento sono sottoposti al termine generale di 30 giorni, che viene applicato in assenza di una espressa diversa indicazione. In particolare, decorso tale termine generale senza che sia intervenuta la nomina di arbitro, la liquidazione dei compensi dell'arbitro ed ogni altra decisione*

attinente all'amministrazione di procedure pendenti innanzi a Camera Arbitrale Brescia, provvede la Segreteria di Camera Arbitrale. Il termine decorre dalla data di consegna della comunicazione della Segreteria con cui viene sottoposta la questione all'Autorità competente a decidere.”;

preso atto che il Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato ha mandato per apportare le modifiche atte a conseguire la maggiore economicità della gestione del Servizio di Arbitrato e ritenuto che la modifica dei termini così come specificata nel punto precedente risponda a tale esigenza;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di approvare il nuovo testo dell'art. 13 del Regolamento Arbitrale, per i motivi in premessa indicati, nella stesura di cui all'allegato 1) del presente provvedimento;
- b) di dare mandato al competente ufficio di procedere alla pubblicazione della versione aggiornata del Regolamento Arbitrale sul sito internet camerale.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)

REGOLAMENTO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DELLA CAMERA ARBITRALE DI BRESCIA

ART. 13 – TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale sono perentori, salvo che siano espressamente previsti come ordinatori.
2. Per garantire la tempestività della procedura, tutti gli adempimenti previsti nel presente Regolamento sono sottoposti al termine generale di 30 giorni, che viene applicato in assenza di una espressa diversa indicazione. In particolare, decorso tale termine generale senza che sia intervenuta la nomina di arbitro, la liquidazione dei compensi dell'arbitro ed ogni altra decisione attinente all'amministrazione di procedure pendenti innanzi a Camera Arbitrale Brescia, provvede la Segreteria di Camera Arbitrale. Il termine decorre dalla data di consegna della comunicazione della Segreteria con cui viene sottoposta la questione all'Autorità competente a decidere.
3. I termini fissati possono a richiesta delle parti essere prorogati prima della scadenza rispettivamente dal Consiglio arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale arbitrale, solo per giustificati motivi o su richiesta concorde delle parti.
4. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al Tribunale Arbitrale di essere rimessa nei termini.
5. Il giorno che funge da dies a quo per la decorrenza di un termine non si considera nel computo. Se il termine scade di sabato o di domenica è prorogato al giorno successivo non festivo.
6. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto compresi, salvo diversa indicazione concorde delle parti espressa al momento del deposito degli atti introduttivi ovvero successivamente con motivata istanza al Tribunale Arbitrale.”

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)